

Estratto dal BU 24, 2022

(Testo completo aggiornato al 1° gennaio 2024, FU 236, 2023)

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio attivi nel settore delle società di investimento

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle società di investimento.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- impiegato generico	fr. 20.65
- impiegato operativo	fr. 22.32
- impiegato responsabile	fr. 25.30

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Validità

Art. 5

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio attivi nelle società di investimento. Il contratto ha una validità di almeno 3 anni.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri